

ESISTE UN DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ?

Gladio Gemma

Professore Ordinario di Diritto costituzionale. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

RESUMEN:

L'Autore sostiene che la felicità, concetto che è stato assunto sia da correnti filosofiche che da studiosi di psicologia o di sociologia, può essere oggetto di un diritto costituzionale. Sulla base di questa tesi è stato configurato il fondamento di tale diritto ed è stato ricostruito il suo contenuto. L'Autore ha poi cercato di definire la concretizzazione di questo diritto, mostrando che esso dà luogo a pretese di natura costituzionale, che non si possono fondare su altri diritti sanciti dalla costituzione. Infine l'A. ha messo in luce il rapporto che può intercorrere fra diritto alla felicità e doveri costituzionali, cercando di dimostrare sia la piena compatibilità fra essi sia il rafforzamento che, a dispetto delle apparenze, il primo può operare a favore dei secondi.

Palabras clave: Diritti costituzionali – Felicità – Bisogni psicologici – Doveri costituzionali.

ABSTRACT:

This paper argues that the concept of happiness, adopted in philosophical studies and by scholars of psychology and sociology, can be a matter for constitutional law. Starting from this position an attempt is made to lay the foundation for this right and to examine its contents. The paper then provides a definition of the practical implications of this right, demonstrating that it gives rise to constitutional claims, that can't be based on other rights sanctioned by the Constitution. Finally the paper examines the relationship between the right to happiness and constitutional duties, aiming to show the complete compatibility between them and the fact that, in spite of appearances, the right to happiness may reinforce constitutional duties.

Key words: Constitutional rights – happiness – psychological needs – constitutional obligations

Esiste un diritto costituzionale alla felicità?

Sommario: 1. Il concetto della felicità nella cultura non giuridica.- 2. Senso e limiti di un diritto costituzionale alla felicità.- 3. Fondamento del diritto costituzionale alla felicità.- 4. Ricostruzione del diritto costituzionale alla felicità.- 5. Concretizzazione del diritto costituzionale alla felicità.- 6. Diritto costituzionale alla felicità e doveri costituzionali.-

1.- IL CONCETTO DELLA FELICITÀ NELLA CULTURA NON GIURIDICA

Scopo del presente scritto è l'avvio di un discorso sul diritto costituzionale alla felicità (nei termini che saranno meglio definiti). Più esattamente si cercherà di configurare un diritto, costituzionalmente fondato, alla felicità, la sua funzione nel contesto degli altri diritti costituzionali nonché la sua relazione con la costellazione dei doveri sanciti dalla Carta fondamentale. Il discorso sarà condotto con riferimento all'ordinamento costituzionale italiano, ma ci sembra che le conclusioni, non essendo fondate su dati specifici di quest'ultimo, possono ben valere, se condivise, anche per altri ordinamenti liberaldemocratici.

Una considerazione di partenza è costituita dalla risposta ad un interrogativo: è lecito, sul piano culturale (e quindi anche tecnico-giuridico), impiegare un concetto, come quello di felicità, che significa, in senso generico, uno stato di appagamento dei bisogni umani, e che ricorre di solito nel linguaggio comune piuttosto che in discorsi intellettualmente sofisticati? Possiamo rispondere positivamente a tale interrogativo, poiché, se è vero che il concetto di felicità è più corrente nel linguaggio comune, nondimeno esso è stato, e lo è tuttora, impiegato anche nell'ambito di riflessioni filosofiche e scientifiche. Ecco, in breve, la prova di quanto poc'anzi affermato.

Nel campo filosofico, come viene messo in luce in modo sintetico ma esaustivo da ben documentate voci di opere enciclopediche specifiche¹, la tematica della felicità si è riproposta nella storia del pensiero umano. Senza ripercorrere le vicende di tale tematica, il che sarebbe irrilevante per il presente scritto, ci limitiamo a ricordare che le riflessioni sulla felicità, intesa con un significato diverso da quello di beatitudine², hanno inizio e sviluppo già nel pensiero greco, si susseguono nell'Umanesimo e poi nei secoli più recenti³. Si tratta, quindi, di un motivo che, sia pur con alterna fortuna, è stato ben presente nella cultura filosofica delle diverse epoche.

Nel campo scientifico il concetto di felicità ha fatto ingresso in diversi rami dello scibile. In una direzione la felicità è stata oggetto, e ciò può apparir naturale, di una trattazione nell'ambito della psicologia⁴. In un'altra direzione, e ciò è ancor più significa-

1 V., a titolo indicativo, N. ABBAGNANO, Voce *Felicità*, in ID., *Dizionario di filosofia*, Torino, 1961, p. 374 ss.; S. PIGNAGNOLI, Voce *Felicità*, in CENTRO DI STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE, *Enciclopedia filosofica*, III, Roma, 1979, c. 511 ss.

2 Possiamo assumere la distinzione tracciata da una delle due voci citate in precedenza: la felicità è "in generale uno stato di soddisfazione dovuto alla propria situazione nel mondo", laddove la beatitudine è "l'ideale di una soddisfazione indipendente dal rapporto dell'uomo col mondo" (v. N. ABBAGNANO, Voce *Felicità*, cit., p. 375).

3 Si rinvia alle voci citate in nota 1 per la documentazione di quanto asserito nel testo.

tivo per il nostro discorso, ci sono interessanti, pur se talvolta controvertibili, riflessioni sul tema nell'ambito delle scienze sociali. Più esattamente, si registrano anche nella letteratura italiana opere di sociologia dedicate alla felicità (individuale), contenenti non solo giudizi di fatto in materia, ma anche la configurazione di un diritto morale alla felicità e un complesso di proposte di riforma dell'organizzazione sociale in funzione della realizzazione di detto diritto⁵.

Come si vede, quindi, il discorso sulla felicità e sul diritto degli esseri umani a conseguirla⁶ è presente in diversi tempi ed in diverse aree culturali e quindi è logico verificare se possa avere un esito anche in una prospettiva di diritto costituzionale.

2.- SENSO E LIMITI DI UN DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ

Un secondo ordine di considerazioni riguarda il senso che può avere un diritto di natura costituzionale alla felicità. Infatti, se un diritto di natura solo morale può valere genericamente nei confronti della società e può presentare un certo tasso di indeterminazione di pretese specifiche, un diritto di carattere legale deve tradursi in pretese puntuali ed in vincoli dello Stato. Pertanto si deve predeterminare la funzione che lo Stato possa, in generale, svolgere per la realizzazione del diritto degli individui alla felicità.

Per definire i compiti dello Stato finalizzati alla realizzazione dei diritti dei cittadini si deve assumere un punto fermo, cioè un vincolo fondamentale che è posto dal costituzionalismo: il principio dell'autodeterminazione individuale. Si può ricordare, ma solo per cenni dato che si tratta di cosa nota, che il liberalismo, il quale costituisce la più importante matrice del costituzionalismo moderno, si pone in netta antitesi con il paternalismo, cioè con quella concezione in virtù della quale chi governa dovrebbe provvedere alla felicità di governati incapaci di realizzare quest'ultima, cioè dovrebbe tenere l'«atteggiamento (benevolente) del padre verso i figli “minori”»⁷. Nella prospettiva del liberalismo e del costituzionalismo lo Stato, lungi dall'essere paternalista, deve garantire, senza interferenze, la libertà di scelte di vita, cioè l'autonomia dell'individuo nella determinazione della propria esistenza. Tale limitazione della potestà statale è ben lumeggiata dalle parole di Kant, secondo il quale “Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (come cioè egli si immagina il benessere degli altri uomini), ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo”⁸. A ciò possono aggiun-

4 A titolo indicativo si rinvia all'agile, ma succoso, volumetto di P. LEGRENZI, *La felicità*, Bologna, 1999.

5 V., in particolare, G.P. PRANDSTRALLER, *Felicità e società*, Milano, 1978; S. ACQUAVIVA, *Progettare la felicità*, Bari, 1994.

6 Ovviamente, allorché è richiamato il concetto di felicità, tutti sono ben consapevoli che la realizzazione della stessa rappresenta un obiettivo ideale, che, nell'esperienza della vita, si raggiunge solo parzialmente, così come la salute dell'individuo è uno stato che si interrompe più o meno frequentemente in presenza di malattie. Nondimeno, come si fa tranquillamente uso del concetto di salute, pur in presenza di una sua realizzazione parziale, così si può parlare di felicità, pur sapendosi che questa, anche nelle migliori ipotesi, non si realizzerà mai integralmente.

7 Per riprendere le felici parole di un autorevole storico delle dottrine politiche, N. MATTEUCCI, Voce *Paternalismo*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (diretto da), *Dizionario di politica*, Torino, 1990, p. 777.

8 Le parole si ritrovano nello scritto di E. KANT, *Sopra il detto comune: “questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica”*, in E. KANT, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto* (a cura di N. BOBBIO, L. FIRPO, V. MATHIEU), Torino, 1956, p. 255.

gersi le considerazioni di un altro illustre pensatore politico, secondo il quale “l’autorità della società” non può interferire nella vita personale “quando la condotta di un individuo coinvolge soltanto i suoi interessi, o coinvolge quelli di altre persone consenzienti (tutti essendo maggiorenni e dotati di normali facoltà mentali)”⁹. L’autodeterminazione dell’individuo circa le scelte di vita rappresenta quindi un principio che vincola lo Stato liberaldemocratico pur nella tutela degli interessi individuali, talché può dirsi che, sulla base della filosofia del costituzionalismo, può perfino configurarsi un “diritto all’infelicità”¹⁰, cioè la pretesa a vivere un’esistenza infelice, vuoi per incapacità a realizzare la propria felicità, vuoi per decisione di affrontare sofferenze (in vista di una beatitudine *post mortem*).

Nell’ambito di questa limitazione di fondo, quale può essere il compito dello Stato nella materia in oggetto? Lo Stato può contribuire alla realizzazione della felicità individuale fornendo le risorse giuridiche, finanziarie ed istituzionali che consentano o rendano più agevole il raggiungimento di questo obiettivo da parte dei singoli. Più esattamente lo Stato avrà il dovere di non porre in essere norme o provvedimenti che precludano, senza ragione giustificatrice, la realizzazione della felicità individuale, così come, nell’ambito del possibile (e con i limiti inevitabili, e non di poco conto), dovrà, in positivo, porre in essere norme o misure che rendano più agevole il conseguimento del risultato da parte degli individui. Determinare in che cosa debba consistere, in concreto, la felicità individuale e come conseguirla non è compito dello Stato o di altri soggetti pubblici¹¹.

3.- FONDAMENTO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ

Poste queste coordinate, si deve verificare in quali termini possa configurarsi il diritto costituzionale alla felicità nell’ordinamento italiano (e non solo italiano). Precisiamo che, a rigore, sarebbe più corretto tecnicamente configurare un “interesse costituzionale alla felicità”, posto che, come si cercherà di dimostrare, trattasi di un interesse trasversale ai diritti e non di un diritto che si ponga sul medesimo piano di altri. Ma preferiamo, con una deviazione dal canone del rigore tecnico, far uso anche della formula “diritto alla felicità”, poiché essa ha un maggior carattere evocativo e designa con più forza una pretesa individuale. Comunque, la contestazione eventuale della formula qui impiegata attiene al campo nominalistico o concettuale, ma non pregiudica la validità della tesi che sarà sostenuta, qualora si condivida l’argomentazione che cercheremo di prospettare.

Possiamo affermare che la Costituzione prefigura un diritto alla felicità, e ciò sulla base di due considerazioni.

Va, anzitutto, ricordato che il fine della felicità e quindi la pretesa degli individui a raggiungerla non sono una novità nell’ambito dei documenti costituzionali. Possiamo

9 Cfr. J. S. MILL., *Saggio sulla libertà*, Milano, 1999, p. 86.

10 Ha configurato tale diritto, nell’ottica del liberalismo e dell’autodeterminazione individuale, un apprezzato filosofo del diritto, G. ZANETTI, *Amicizia, felicità, diritto*, Roma, 1998, p. 74 ss.

11 Ecco perché ci siamo limitati ad una definizione generica della felicità, senza addentrarci nel dibattito filosofico circa la natura della stessa o il modo come conseguirla, cioè se si debba perseguire il piacere o la virtù od altro (su questa problematica nella storia del pensiero, si rinvia alle citate voci sulla felicità di Abbagnano e Pignagnoli). Le opzioni specifiche circa la felicità spettano ai singoli, mentre per la determinazione del compito dello Stato rileva solo la concezione della stessa quale appagamento dei bisogni biologici, psicologici, culturali degli individui.

richiamare due importanti dichiarazioni, che riflettono le aspirazioni ed il fervore del costituzionalismo di fine ‘Settecento e nelle quali è proclamato il diritto degli individui ad essere felici. Più esattamente abbiamo il riconoscimento del diritto al “Perseguimento della felicità”, qualificato come inalienabile al pari del diritto alla “vita” ed a quello della “libertà” nella Dichiarazione di Indipendenza dei tredici stati americani, e riscontriamo l’affermazione del fine della “felicità di tutti” nella successiva Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che ha rappresentato il primo fondamentale documento costituzionale della Rivoluzione francese. Quindi, pur se proclamato in documenti dotati di una portata giuridica di grado minore di quella propria delle costituzioni successive degli U.S.A. e della Francia, il diritto alla felicità non è qualcosa di estraneo al linguaggio ed ai principî del diritto costituzionale.

In secondo luogo, e questo è argomento più solido, il diritto alla felicità può essere dedotto dalla Costituzione mediante il ricorso sia al canone dell’interpretazione teleologica che a quello dell’interpretazione sistematica.

Riprendendo un importante ordine di considerazioni di cultori di scienze sociali, ci sono un “linguaggio dei bisogni” ed un “linguaggio dai diritti” e c’è un processo storico che traduce sempre più i “bisogni” in “diritti”, cioè sussiste una “articolazione sempre più chiara e distinta di tutta una serie di «bisogni» umani e sociali, che diventano pertanto «diritti», e che in quanto tali possono essere riconosciuti e soddisfatti”¹². L’arricchimento del catalogo di diritti contenuto nelle costituzioni che si sono succedute dal XIX secolo al XX secolo nonché l’ulteriore ampliamento operato dalla giurisprudenza comprovano tale affermazione anche nel campo del diritto costituzionale. Ma tale processo di crescente traduzione di bisogni in diritti non costituisce solo un dato di natura descrittiva. Ancora in sede di cultura sociologica è stata caldeggiata la traduzione nel “linguaggio dei diritti” pure della pretesa alla felicità¹³.

La ricostruzione di un diritto costituzionale alla felicità può essere operata agevolmente. All’uopo non soccorre quella specifica norma della Costituzione, costituita dall’art. 2, dalla quale, come è noto, sono stati dedotti da settori della dottrina e della giurisprudenza ulteriori diritti oltre quelli espressamente menzionati da altre disposizioni. Infatti il diritto in oggetto non è della stessa natura degli altri diritti sanciti dalla Carta fondamentale o da essa dedotti in via interpretativa. In realtà l’interesse costituzionale, che per comodità definiamo diritto alla felicità, è trasversale agli altri diritti costituzionali, è la risultante teleologica di tutti questi ultimi, considerati come sistema. Vale a dire la felicità è la *ratio* dei diritti costituzionali e da essa può dedursi il diritto alla felicità.

Quanto affermato poc’anzi può essere comprovato da un’osservazione. I diritti di libertà oppure i diritti sociali, per assumere due categorie fondamentali, si sostanziano in pretese a tenere comportamenti propri (o precludere comportamenti altrui) oppure a prestazioni altrui in funzione dell’appagamento di bisogni propri. L’assenza o, soprattutto, la loro violazione determina privazioni e sofferenze che sono fonte di infelicità. E’ banale osservare – e non necessita dimostrazione – che l’individuo, privato della libertà, soffre per i vincoli che subisce contro la propria volontà (si pensi a chi sia incarcerato); così pure chi sia privo di reddito per far fronte ai bisogni più elementari della sua vita, o ancora chi sia ammalato, ha sofferenze ed infelicità. Insomma, se riteniamo possibile ed opportuno introdurre il concetto di felicità nelle riflessioni costituzionali, è giocoforza riconoscere che l’interesse alla felicità è logicamente correlato ai diversi

12 Per questo ordine di considerazioni e le parole virgolettate, v. G. NEVOLA, *Il reddito minimo garantito*, in *Stato e mercato*, 1991, p. 163 (il quale peraltro si rifa alle riflessioni sul tema di Jgnatieff).

13 V. S. ACQUAVIVA, *Progettare*, cit., p. 98.

diritti costituzionali e può ben tradursi in una pretesa – in un diritto – trasversale in rapporto alle altre situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente fondate.

4.- RICOSTRUZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ

Se il diritto costituzionale alla felicità può essere dedotto sulla base di canoni classici impiegati per l'interpretazione della costituzione¹⁴, nondimeno necessitano ulteriori considerazioni onde cercare di dissipare dubbi e perplessità che possano ingenerarsi sulla configurazione di detto diritto. Più esattamente possono sorgere riserve sulla plausibilità di un diritto indeterminato, quale quello in oggetto, e quindi resistenze ad accettare la riconduzione della felicità ad una pretesa di ordine costituzionale. Perciò occorre tentare di dissipare tali dubbi e perplessità non irragionevoli.

Anzitutto va osservato che la prefigurazione di un diritto a contenuto indeterminato non è un *quid novi* nelle vicende del costituzionalismo, ma anzi costituisce un fenomeno consolidato. E' vero che prima del Novecento è apparsa nettamente prevalente quella concezione per cui si doveva assumere "il paradigma delle norme dominante in diritto privato...il paradigma cioè della norma che «regola un rapporto della vita sociale», ponendo di qui un diritto di là un obbligo, di qui una potestà di là un assoggettamento"¹⁵. Ma tale visione della giuridicità della norma è stata nettamente recessiva e perdente nel XX secolo, in quanto si è ben percepito che "la giuridicità delle disposizioni costituzionali va colta in una visione meno angusta e, ad un tempo, adeguata all'essenza del diritto, particolarmente nelle sue manifestazioni di diritto pubblico, come determinazione cioè di un "dover essere", come stabilizzazione di posizioni, rapporti, impegni di azione di fronte all'arbitrio, all'incertezza, alla precarietà"¹⁶. Ciò spiega perché, nel Novecento, in particolare dopo la prima guerra mondiale, siano state approvate costituzioni (delle quali è emblematica quella di Weimar) dotate di norme programmatiche, con la prefigurazione di diritti talora di contenuto indeterminato, così come si giustifica l'opera dei giuristi che hanno ricostruito un significato più puntuale di dette norme e di detti diritti¹⁷. Sulla base delle vicende storiche del costituzionalismo e del pensiero giuridico non sembra che la indeterminatezza, in prima battuta, del diritto alla felicità costituisca un valido motivo per negarne la configurabilità.

In secondo luogo, e ciò è ancor più rilevante, la ricostruzione di un diritto pervasivo, che si riconnetta ai molteplici singoli diritti, è un percorso che è stato già intrapreso in dottrina. Richiamando un dibattito, che si è svolto anche in Italia, ricordiamo che, sui diritti prefigurati dal codice civile, si sono contrapposte due teorie. Da un lato si è delineata la teoria c.d. atomistica, in virtù della quale la personalità è "tutelabile nella misura in cui esistano singole specifiche situazioni protette e previste dalla legge"

14 Per i canoni dell'interpretazione costituzionale in generale, e per i criteri teleologico e sistematico in particolare, si rinvia per tutti, nella dottrina italiana, al classico saggio di F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, in F. PIERANDREI, *Scritti di diritto costituzionale*, I, Torino, 1965, p. 141 ss.

15 Per riprendere le efficaci parole di un autorevole giuspubblicista italiano, A. AMORTH, *Il contenuto giuridico della Costituzione*, in A. AMORTH, *Scritti giuridici*, II, Milano, 1999, p. 800.

16 Sono sempre parole di A. AMORTH, *Il contenuto*, cit., p. 800.

17 Per l'Italia, ci limitiamo a richiamare, a titolo indicativo, gli scritti di un insigne costituzionalista, che ha compiuto un'opera di valorizzazione di norme programmatiche e diritti indeterminati: v. V. CRISAFULLI, *La costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.

e sussistono “tanti dir[itti] della personalità quanto sono gli int[eressi] meritevoli di tutela secondo l’ord[inamento] giuridico” con possibile ricorso “nel caso di emersione di nuovi interessi...al procedimento analogico”¹⁸. A tale indirizzo si è contrapposta la teoria c.d. monista, secondo la quale si deve configurare un diritto unico della personalità, che investe tutti gli interessi della medesima, anche se non tutelati espressamente da disposizioni di diritto, con possibilità di estensione della protezione anche ad interessi che il tempo possa far emergere¹⁹. Come può scorgersi, quest’ultima teoria conduce proprio alla ricostruzione di un diritto pervasivo e trasversale ai diritti codificati ed atto ad integrare la tutela di tutti gli interessi della persona umana, i quali non trovano riconoscimento in espresse disposizioni e discipline legislative.

A quanto detto poc’anzi va aggiunto che non solo sussiste la teoria c.d. monista dianzi menzionata, ma anche che la medesima incontra un crescente favore nella dottrina e che a suo favore è stata invocata la normativa costituzionale²⁰. Il che significa che, in base all’esperienza della cultura giuridica, non solo la configurazione di un diritto pervasivo ed indeterminato non è vicenda eccezionale, ma che l’elaborazione della dottrina fondata sulla normativa costituzionale tende ad operare detta configurazione.

5.- CONCRETIZZAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ

Si deve ora delineare il significato pragmatico del diritto costituzionale alla felicità. Più esattamente si deve verificare se tale interesse costituzionale possa, ed in quali termini, generare delle pretese costituzionalmente fondate, accanto a quelle già individuate nell’ordinamento.

Occorre prendere le mosse da un fenomeno, che si riscontra sia nell’ordinamento italiano che in altri, e che è ben noto: la moltiplicazione, nel processo di interpretazione della carta fondamentale, di diritti costituzionali di varia natura. Con riferimento all’esperienza italiana, è stata disattesa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, la teoria della tassatività dell’elenco dei diritti sanciti espressamente dal testo della Costituzione e si è proceduto alla individuazione di numerose situazioni giuridiche soggettive implicitamente deducibili da quest’ultima. In questa prospettiva, secondo l’opinione che ci sembra preferibile in quanto offre un criterio più rigoroso e con risultati più controllabili logicamente (per quanto possa parlarsi di controllabilità logica delle proposizioni giuridiche, le quali non si fondano su dati legislativi testuali), si possono configurare diritti sulla base o di una interpretazione estensiva di formule costituzionali oppure di un rapporto logico sussistente tra diritti non espressamente menzionati e quelli espressamente sanciti. Per dirla con le parole di un autorevole esponente di tale indirizzo interpretativo, si può configurare un diritto non espresso ogniqualvolta esso rientri “come implicito, strumentale, conseguente in una specificazione o nella combinazione di più specificazioni costituzionali”²¹. In altri termini, dalla previsione espressa

18 Per riprendere le sintetiche parole di M.V. DE GIORGI, M. FARNETI, *Delle persone fisiche*, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2007, p. 59.

19 Su tutto ciò, v. in estrema sintesi, M.V. DE GIORGI, M. FARNETI, *Delle persone*, cit., p. 53, con richiamo della bibliografia in argomento.

20 V. per tutti, ed a titolo indicativo, M. BESSONE, G. FERRANDO, *Voce Persona fisica (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 196 ss.

21 Cfr. F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, p. 8.

di uno o più diritti costituzionali possono dedursi diritti impliciti perché o sono presupposti dai primi oppure sono un corollario dei medesimi²².

Come si rapporta il diritto alla felicità con questa teoria circa la ricostruzione dei diritti? Sulla base di quanto s'è detto, il diritto alla felicità è in un rapporto logico non con singoli diritti, bensì con la costellazione dei diritti costituzionali. Esso costituisce, se si accolga la tesi qui sostenuta, il presupposto logico dei diritti di varia natura che la Costituzione sancisce a beneficio degli individui. Se sussiste questa correlazione logica con altri diritti, peraltro il diritto alla felicità consente, sulla base di un parametro che ha una maggior determinabilità di altre figure, la configurazione di pretese di natura costituzionale, che sarebbe altrimenti ardua in assenza di tale diritto. Cerchiamo di comprovare tale affermazione.

a) La maggior determinabilità del parametro costituito dall'interesse costituzionale alla felicità ci sembra risultare dal confronto con altre figure, prospettate in dottrina, inglobanti i diritti. Prendendo in considerazione la figura più nota e diffusa nella cultura giuridica di diversi paesi, cioè la personalità dell'uomo, può notarsi come si tratti di un concetto di natura filosofica e suscettibile, proprio per tale natura, di divergenti, e quanto mai controvertibili, versioni. Infatti, in che cosa si sostanzia la persona umana e quali diritti sono inerenti all'essenza della stessa?

Ci possono essere concordanze su certi aspetti, ma esistono divergenze su altri, e non di poca rilevanza. Un esempio di tale valutazione è costituito dalla configurabilità o meno di un diritto a porre fine, in circostanze di particolare sofferenza, alla propria vita. C'è una consistente – e crescente – corrente culturale che ritiene inerente all'autodeterminazione dell'individuo ed al rispetto della sua personalità il riconoscimento di un diritto a morire. Sussiste però un altro consistente orientamento culturale (v. il mondo intellettuale collaterale alla Chiesa cattolica, ma non solo questo), secondo il quale il rispetto della persona umana è incompatibile con la pretesa a por fine alla propria esistenza. Ciò che è più rilevante però non è la divergenza sul punto, posto che in tutti i campi (compresi quelli scientifici) ci può essere una discordia di opinioni. Piuttosto è rilevante il fatto che la divergenza sul tema di fine vita si fonda su una divergenza di natura etica e filosofica, cioè su valori di fondo la cui validità è difficilmente dimostrabile in termini intersoggettivi. Al contrario, il concetto di felicità, inteso, come si è precisato all'inizio, come stato di gratificazione indotto dall'appagamento delle molteplici esigenze – di ordine biologico, psicologico, culturale – dell'individuo, è strettamente connesso all'esperienza. Pertanto, la funzionalità o meno di condotte umane alla soddisfazione di bisogni individuali e quindi alla felicità può essere oggetto di una verificabilità. Ecco perché il concetto di felicità può consentire una maggior controllabilità del giudizio di validità di pretese di natura costituzionale di quanto avvenga con il ricorso a figure prettamente di natura etica e filosofica.

b) Veniamo al tema più importante, cioè quello della configurazione delle pretese di natura costituzionale che possono scaturire dal diritto alla felicità.

Necessita, in primo luogo, una puntualizzazione metodologica. I termini ed i concetti del linguaggio legislativo possono avere significati estensivi; così pure è possibile da concetti espressamente richiamati dedurne molti altri per relazione logica (come s'è visto nell'esperienza costituzionale). Però ci sono, ci debbono essere, limiti a tali operazioni. Per esemplificare, si potrà sì interpretare estensivamente la nozio-

22 Come esempio di un diritto presupposto di altri si può menzionare il diritto alla vita (non menzionato espressamente dalla Costituzione italiana, a differenza di altre); come esempio di un diritto, che è sviluppo logico di un altro, può addursi il diritto all'ambiente in relazione al diritto alla salute, sancito, dall'art. 32 Cost..

ne di lavoro tutelato dalla Costituzione, ma non si potrà mai ricondurre a detta nozione anche l'attività di bambini che costruiscano un castello con sabbia bagnata su una spiaggia, pur se questi facciano ciò con la stessa passione e cura proprie di un artigiano. Tale delimitazione nella ricostruzione di concetti (e di conseguenti significati normativi) si fonda sul buon senso e su una necessità di ordine pragmatico. Il diritto disciplina relazioni fra consociati, con il che linguaggio e concetti giuridici debbono essere funzionali alla regolazione di dette relazioni. Ora, per svolgere la loro funzione, termini e concetti giuridici possono sì avere una pluralità di significati, ma non debbono mai essere soggetti ad una arbitrarietà totale, pena la loro inutilità. Nella "realtà dei rapporti sociali" il significato dei concetti dipende, e deve dipendere "da regolarità e regole...consuetudinarie e...convenzionali"²³ e, se un termine può significare tutto o da un concetto può ricavarci, con una (pretesa e forzata) relazione logica, tutto, il linguaggio e le nozioni giuridiche (e non solo queste) divengono inutili e perdono qualsiasi utilità sociale.

A questa considerazione va aggiunta un'altra, pur strettamente intrecciata alla prima. Se si opera una deduzione di diritti da altri per forzatura o di significati dei concetti o di relazioni logiche, tale deduzione avrà un debole fondamento e non apparirà convincente. Quindi solo evitandosi arbitrarietà e forzature potrà risultare persuasiva la configurazione di un diritto non menzionato nel testo costituzionale.

Sulla base di quanto detto, riteniamo che la configurazione dell'interesse costituzionale alla felicità costituisce il fondamento razionale di pretese che non potrebbero dedursi da singoli diritti costituzionali. Infatti esistono molteplici bisogni di natura psicologica che non sono riconducibili ai diritti di libertà od a quelli sociali (dei diritti politici non se ne parli!), che il Costituente ha sancito. A riprova di ciò si può prendere in considerazione la situazione giuridica soggettiva, che potrebbe apparire, in prima battuta, la più idonea a legittimare le pretese inerenti ai bisogni poc'anzi menzionati: il diritto alla salute. Ebbene, per quanto se ne dilati la sua portata e le sue implicazioni, non si può prescindere da un assunto: il significato del termine salute si definisce in contrapposizione al concetto di malattia²⁴. Si potrà definire in modo estensivo il concetto di malattia e si potrà pure verificare che la scienza medica tenda ad ampliare detto concetto riconducendovi ulteriori fenomeni, ma comunque, se non vogliamo cadere nell'arbitrarietà semantica o logica, non sarà lecito qualificare come patologia qualsiasi menomazione della qualità della vita (stress da esami, contrarietà per dissapori sentimentali, ecc.) e qualificare come salute l'assenza di qualunque causa di infelicità più o meno transitoria.

Stante la limitazione inerente ai singoli diritti costituzionali dianzi rilevata, l'interesse costituzionale alla felicità può allora essere fonte di pretese, che non possono dedursi altrimenti. Più esattamente esso consente di tradurre certi bisogni, soprattutto quelli di ordine psicologico, in diritti²⁵, con la precisazione che in tanto ciò potrà realizzarsi in quanto detti bisogni possano sostanzarsi in pretese di ordine giuridico, vale

²³ Riprendiamo, pur se in una prospettiva diversa (ma non tanto), le parole di un autorevole filosofo del diritto, che ha contestato certe tendenze culturali volte a rendere indeterminato ed arbitrario il discorso giuridico: cfr. V. SCARPELLI, *Il metodo giuridico*, in *Rivista di diritto processuale*, 1971, p. 568.

²⁴ Basti consultare un dizionario dei sinonimi e dei contrari per averne una conferma: v., a titolo indicativo, A. GABRIELLI, *Dizionario dei sinonimi e dei contrari*, Milano, 1981, p. 655, il quale riporta, come contrari di salute, i termini "malattia, morte".

²⁵ In questa prospettiva la tesi, che esponiamo, vuole costituire la risposta, in più puntuali termini tecnico-giuridici, dalla sollecitazione, avanzata dalla già menzionata, autorevole, cultura sociologica (v. S. ACQUAVIVA, *Prospettare*, cit., p. 38 ss.), a tradurre in diritti una serie di bisogni di natura psicologica (usando il termine in un'accezione estensiva).

a dire in pretese a comportamenti attivi ed omissivi di altri soggetti, *in primis*, quelli pubblici (ma non solo essi)²⁶.

Il discorso, se si arrestasse qui, potrebbe apparire vago sul piano pragmatico. Pertanto, onde mostrare qualche possibilità di concretizzazione degli effetti del diritto costituzionale alla felicità, vogliamo indicare uno solo degli ambiti in cui potrebbero manifestarsi detti effetti. Quest'ambito è costituito dai rapporti familiari e da vicende relative a questi. Per quanto riguarda l'atteggiamento dei genitori verso i figli, si registrano diffusamente comportamenti assolutamente non sanzionati da norme o da decisioni giudiziarie di persone che tendono a porre in conflitto i propri figli con l'altro coniuge oppure che determinano sofferenze della prole senza ragione giustificatrice. Oppure, in altra direzione, si registrano situazioni, nelle quali viene imposto e fatto carico ad una persona – genitore o figlio – di prestare assistenza ad un familiare gravemente disabile in termini particolarmente gravosi e tali da compromettere la qualità della sua vita. Riteniamo che in queste (ed altre) ipotesi, sulle quali oggidi la legislazione e la giurisprudenza sono mute, possano configurarsi, in nome dell'interesse alla felicità, delle direttive costituzionali, che possono tradursi in sollecitazioni legislative, oppure nella caducazione di norme che siano in contrasto con le stesse, oppure in un'interpretazione conforme a Costituzione nell'operato della giurisprudenza nelle varie sedi (soprattutto extrapenali). Insomma possono porsi in essere quelle operazioni di concretizzazione costituzionale, che non rappresentano affatto un *quid novi* nell'esperienza giuridica, come è comprovato ampiamente dalle vicende della concretizzazione delle norme costituzionali programmatiche²⁷.

6.- DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ E DOVERI COSTITUZIONALI

Sulla base di quanto si è cercato di dimostrare in precedenza è configurabile un diritto alla felicità, che è deducibile dal complesso degli altri diritti costituzionali e che consente di individuare pretese, che non potrebbero derivare da questi ultimi singolarmente considerati. Si è pure mostrato come tale diritto si sostanzia nella giuridicizzazione non di qualunque esigenza dell'individuo, bensì di quei bisogni – la cui mancata soddisfazione generi infelicità – i quali possono tradursi in vincoli o divieti di comportamenti, attivi od omissivi, di Stato od altri soggetti. Operata questa concisa ricapitolazione, riteniamo però necessaria qualche precisazione finale onde dissipare una impressione ed una perplessità, che potrebbero sorgere in prima battuta. Più esattamente vogliamo dedicare qualche cenno al rapporto che intercorre fra la configurazione di un diritto costituzionale alla felicità e l'individualismo, posto che si potrebbe sospettare un nesso logico molto stretto fra il primo ed il secondo, inteso nel senso più radicale quale apologia della ricerca del piacere individuale a detrimento delle istanze di socialità e di solidarietà. Enunciando la tesi, che cercheremo di motivare sinteticamente nel prosieguo, riteniamo che il diritto alla felicità non sia affatto strettamente correlato ad un indi-

26 Per chiarire, con esempi concreti, il senso della limitazione cui si è accennato nel testo, non potranno divenire pretesa giuridica l'assenza di contrarietà della vita, come la delusione di un tifoso per la sconfitta della propria squadra, o dissapori sentimentali, oppure il dispiacere per un mancato avanzamento di carriera, ecc.

27 E' superflua la citazione di Autori, posto che c'è una *communis opinio* dottrinale in materia, così come sarebbero superflui richiami giurisprudenziali, posto che sarebbero numerose le pronunce sia della Corte costituzionale che dei giudici comuni attinenti all'applicazione di tali norme programmatiche.

vidualismo radicale e sia anzi pienamente compatibile, perciò in totale armonia, con una concezione solidaristica.

Tralasciando il fatto che anche nell'ambito della vita strettamente individuale la felicità si può raggiungere attraverso l'osservanza di vincoli e qualche privazione²⁸, vale una considerazione di fondo: solo la prefigurazione di doveri e la rigorosa osservanza di questi può consentire il massimo di realizzazione possibile della felicità. Riprendendo l'intuizione che sta alla base della teoria, non della genesi, bensì del senso della società, possiamo ben dire che l'aggregazione umana, di massima, realizza gli interessi degli individui ben meglio di quanto essi potrebbero fare se operassero isolatamente. Il che però implica che debbono sussistere ed essere mantenute quelle condizioni che preservano la società e la rendono funzionale alle esigenze dei suoi membri e dette condizioni ricomprendono la presenza di regole, di obblighi dei singoli e della loro osservanza. Sulla base di queste considerazioni riteniamo che sia profondamente vero un assunto di fondo del pensiero di Mazzini – assunto, del quale sono quanto mai opportune la riscoperta e la valorizzazione²⁹ – cioè la necessità di una solida rete di doveri e del loro adempimento per la miglior realizzazione dei diritti. E' incontrovertibile che la realizzazione della felicità individuale richiede la disponibilità di risorse sociali, e più concretamente prestazioni di individui per l'appagamento dei bisogni di altri sicché, se viene a mancare o non viene osservato il dovere dei primi di provvedere alle esigenze dei secondi, ne conseguiranno privazioni ed infelicità³⁰.

Certamente, se si considerano doveri ed eventuali disagi conseguenti al loro adempimento nell'ottica del piacere o meno di uno specifico individuo, si può certo registrare un contrasto fra la pretesa alla felicità e l'osservanza di regole ed obblighi. Per esemplificare, nell'ottica di un pompiere di un sanitario che presti no servizio notturno, di chiunque debba affrontare qualche sacrificio nell'interesse altrui, il dovere va in direzione contraria a quella della felicità. Ma tale tipo di valutazione sarebbe incongruente ed irrazionale posto che il discorso (etico e) giuridico investe la sfera sociale – non l'autoreferenzialità degli individui – e le sue conclusioni valgono per il complesso dei membri della società. Ciò che rileva per le valutazioni giuridiche è la maggior felicità possibile del maggior numero di individui nel maggior tempo possibile e non le vicende dei singoli in momenti transitori. Sul piano razionale perciò sussiste piena compatibilità ed armonia fra il diritto costituzionale alla felicità e la valorizzazione dei doveri (costituzionali)³¹.

Al discorso fatto in precedenza può aggiungersi un'altra considerazione, che abbiamo già svolto in altra sede. E' necessario, come s'è anticipato, contrapporre

28 E' incontestabile che quello stato di benessere, che è la salute, può esigere il rispetto di regole dietetiche o comunque di natura igienica, il quale di per sé comporta qualche limitazione e qualche sofferenza, pur funzionali all'obiettivo menzionato.

29 Per la valorizzazione di questo assunto mazziniano ci limitiamo a citare alcuni scritti di un'opera collettanea dedicata ai doveri: v. S. MATTARELLI, *Nota introduttiva*, in S. MATTARELLI (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*, Milano, 2007, p. 7 ss.; T. GRECO, *Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti*, *ivi*, p. 15 ss.

30 Per esemplificare con una battuta, se c'è un incendio di una casa ed i pompieri non adempiono al proprio dovere ci saranno brutte conseguenze per chi abita nell'edificio.

31 Sulla base di quanto sostenuto nel testo riteniamo di essere coerenti con l'opinione espressa circa la valorizzazione dei doveri costituzionali (se ci è consentita l'autocitazione, v. G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *Doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, 2007, p. 365 ss.) all'interno di un indirizzo dottrinale, autorevolmente propugnato. Per limitarci a qualche citazione emblematica di tale orientamento, v. A. RUGGERI, *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della costituzione (note minime a margine di un convegno)* e G. LOMBARDI, *I doveri costituzionali: alcune osservazioni*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *Doveri*, cit., p. 551 ss., e p. 568 ss.

all'”individualismo selvaggio”³², una filosofia, anche sul versante giuridico, di solidarismo e di riconoscimento estensivo dei doveri, cioè dobbiamo opporre all'individualismo una “cultura dei doveri”³³. Detto ciò riteniamo peraltro che, a dispetto delle apparenze, l'apologia della felicità costituisce un fattore utile al promovimento della “cultura dei doveri”. Cerchiamo di dare dimostrazione di questa tesi che può apparire paradossale.

L'individualismo costituisce la degenerazione di un valido motivo, la risposta sbagliata ad un'istanza giusta. Più esattamente tale tendenza culturale (e non solo culturale) risponde alla legittima istanza della realizzazione della felicità degli esseri umani. La ricetta è sbagliata, in quanto è controproducente per obiettivo che si vuol realizzare, ma, è qui il punto importante, se si vuole proporre, e far accettare, una nuova ricetta occorre che questa sia funzionale al medesimo fine, cioè appaia migliore sempre in relazione al medesimo scopo. Viviamo in una società fortemente secolarizzata, nella quale le istanze individuali di sottrazione alle regole e di ricerca del piacere al massimo grado sono preponderanti³⁴. Orbene, se si ritenesse che il binomio: individualismo – felicità umana, costituisse un nesso logico infrangibile, e che una “cultura dei doveri” si ricollegasse strettamente ad un idealismo affittivo, a visioni mortificanti della vita, la battaglia sarebbe perdente. Qualora invece, come si può fare con buoni argomenti, si associ il solidarismo, la necessità dei doveri, all'istanza della felicità contestando l'idoneità e la funzionalità dell'individualismo a quest'ultima, cioè si armonizzi la “cultura dei diritti” con la “cultura dei doveri” in una teleologia eudaimonistica, si può delegittimare ed emarginare la filosofia individualistica.

Per queste considerazioni la configurazione di un diritto alla felicità, deducibile dalla normativa costituzionale, non costituisce l'esito di una cultura (giuridica) individualistica, ma può, al contrario, costituire un fattore di potenziamento di una “cultura dei doveri” in una società secolarizzata e denotata dalla tendenza alla massima “espressione...della propria individualità”³⁵

32 Si riprendono le parole di G. LOMBARDI, *I doveri*, cit., p. 572.

33 Si rinvia alle penetranti considerazioni sul tema di T. GRECO, *Una critica*, cit., p. 15 ss.

34 Per una serie di considerazioni approfondite su questi profili della società contemporanea, ci limitiamo a rinviare, a titolo indicativo, a G. GERMANI, *Autoritarismo e democrazia nella società moderna*, in R. SCARTEZZINI, G. GERMANI, R. GRITTI (a cura di), *I limiti della democrazia*, Napoli, 1985, p. 6 ss.

35 Per riprendere le parole di G. GERMANI, *Autoritarismo*, cit., p. 21.